

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Repertorio N. 3841-

CONTRATTO DI APPALTO

TRA

-L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di Brindisi

E

-L'Impresa Luigi Sardella - Fasano

per la costruzione di due fabbricati comprendenti
n. 42 alloggi popolari nel Comune di Brindisi-Rio-
ne Paradiso -Quartiere C.E.P.-Lotto 6/a, ai sensi
della Legge 9.8.1954, n. 640, riguardante la elimina-
zione di abitazioni malsane, lo sgombero degli edi-
fici pubblici e delle abitazioni improprie.

Importo al netto£. 55.223.266-

====oOo====

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantuno in questo giorno
ventotto del mese di novembre, nella sede dell'Is-
tituto Autonomo per le Case Popolari della Provin-
cia di Brindisi, avanti a me Avv. Vincenzo Palma -
autorizzato alla stipula del presente contratto da

Registrato a Brindisi li 30 nov. 1962

al N. 674 Mod. 1 Vol. ✓

Esatte lire

Settimilaneventosettanta

IL DIRETTORE DI 2. CL.

[to illeggibile]

parte dell'Istituto predetto, ai sensi dell'art. 151 del R. D. 28 Aprile 1938, n. 1165 sono comparsi senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con me, giusta l'art. 28 della vigente legge notarile del 12. 2. 1913, n. 89;

1°- il Sig. Com. te Ubaldo Vallarino, nato a la Spezia il 16. 6. 1913 e domiciliato in Brindisi, Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, il quale dichiara di agire per conto del Ministero dei LL. PP.;

2°- Il Sig. Luigi Sardella, nato a Fasano il 30 agosto 1892 ed ivi domiciliato in via Caroli 41, titolare dell'Impresa edile omonima.

P R E M E S S O

-CHE il Ministero dei Lavori Pubblici, con nota N. 3101 del 10. 3. 1956, e n. 3205 del 20. 2. 1957 ha assegnato all'Istituto, in applicazione della Legge 9. 8. 1954, N. 640, e per l'esercizio finanziario 1957/58 e 1958/59 la somma di £. 150.000.000 per la costruzione di case tipo popolare da destinarsi ai nuclei familiari considerati nella legge medesima;

-CHE l'Istituto, per l'utilizzazione di parte della somma anzidetta, ha, fra l'altro, stabilito - di concerto col predetto Ministero, di costruire n. 42 alloggi popolari nel Comune di Brindisi per una spesa

complessiva di £. 66.900.000;

-CHE il progetto redatto dall'Istituto in data Marzo 1959 è stato ritenuto ammissibile dal C.T.A. del Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari come da voto n. 370 del 2 aprile 1959;

-CHE detto Provveditorato ai sensi della circolare 517/567 del 5 febbraio 1955 autorizzò l'Istituto ad esperire la licitazione privata per l'appalto dei lavori;

-CHE detti lavori, con contratto del 14 Ottobre 1959 n. 2183 di Repertorio, - approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici con D.M. n.ro 24401/1 del 9.1.1960 e registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 1960 - Reg. 6 LL. PP. foglio 96 - vennero affidati all'Impresa Ing. Umberto Patrizi di Roma per l'importo di £. 58.304.000 - al netto del ribasso di £. 8.90% - (£ire otto e centesimi novanta per cento) ;

-CHE la innanzi detta Impresa Patrizi sospese la esecuzione dei lavori e chiese la risoluzione del contratto esprimendo formale rinuncia al pagamento del decimo dello importare delle opere non eseguite, come previsto dall'art. 345 della Legge 20.3.1865, n. 2248;

-CHE in data 27 Giugno 1960 - 9 Luglio 1960 l'Impresa Ing. Umberto Patrizi è stata dichiarata fallita

con sentenza del Tribunale di Roma;

-CHE invitata la Impresa supplente Ing. Carlo Allegri di Roma, la stessa si è rifiutata per la prosecuzione dei lavori sia perchè l'Impresa Ing. Patrizi aveva già chiesto la risoluzione del contratto sia per avere assunto nel frattempo altri impegni;

-CHE il Provveditorato Regionale alle OO. PP. di Bari con nota n. 19331 del 14. 9. 1961 (allegato n. 1) ha autorizzato la stipula del contratto con la Impresa Luigi Sardella da Fasano che si è dichiarata disposta ad assumere i lavori col ribasso di lire £. 9,50%, (lire nove e centesimi 50 per cento) e di inviare detto contratto per gli ulteriori provvedimenti di competenza;

-CHE ai sensi dell'art. 9 del Capitolato a stampa per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL. PP., l'Impresa aggiudicataria ha designato quale supplente l'Impresa Carparelli Giuseppe la quale ha accettato ed è stata riconosciuta idonea e dispensata dal presentare i documenti di cui all'art. 2 del Capitolato Generale a stampa predetto;

-CHE si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del contratto di appalto in forma pubblico amministrativa. -

I comparenti, come sopra costituiti da me personal-

mente conosciuti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, stipulano quanto appresso:

1°)- L'Impresa Luigi Sardella, quale aggiudicataria dell'appalto, con il presente atto legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire tutti i lavori, le opere e le provviste indicate nelle premesse e sommariamente specificati negli articoli del capitolato speciale del presente appalto in conformità ai disegni che si dichiarano parte integrante del presente contratto, nel quale vengono allegati dopo essere stati firmati dai contraenti e da me Ufficiale Rogante delegato.

2.- L'esecuzione dell'appalto è subordinata inoltre all'osservanza piena ed incondizionata del detto Capitolato Speciale che, firmato dai contraenti e da me Ufficiale Rogante è dichiarato parte integrante e sostanziale del presente contratto come se fosse qui appresso letteralmente trascritto, e che qui si allega.

3.)- Forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a Stampa per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei

LL. PP., approvato con R. D. 28.5.1895 e modificato con successivi D.M. -

Col presente contratto s'intendono, inoltre, richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.

Art. 4.) - L'importo complessivo dell'appalto resta convenuto in £. 55.223.266 (diconsi lire cinquantacinquemilioniduecentoventitremiladuecentosessantasei) al netto dell'offerta ed accettato ribasso del 9.50% (lire nove e centesimi cinquanta per cento) e dell'ulteriore ribasso di £. 0,20% per fidejussione bancaria dell'importo lordo di £. 61.155.334) (lire sessantunomilionicentocinquantacinquemilatrecentotrentaquattro). -

ART. 5- I prezzi dell'elenco annesso al Capitolato Speciale di Appalto, diminuiti dall'offerta ed accettato ribasso, resteranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salva la facoltà dell'Amministrazione Appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di legge sulla materia. -

ART. 6°- L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante l'esecuzione dei lavori in materia di assunzione o d'impiego della mano d'opera in genere e della categoria ex combattenti e reduci in particolare.

ART. 7.- L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante l'esecuzione dei lavori in materia di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempienza, sempre che ~~non~~ sia intervenuta denuncia da parte dell'Ufficio competente, l'Amministrazione Appaltante, ferma restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari, procederà ad una detrazione nelle rate di acconto che dovessero essere corrisposte in base agli stati di avanzamento dei lavori medesimi, nella misura del 20% (lire venti per cento) che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi.

Sulle somme eventualmente detratte dall'Amministra-

zione appaltante per motivi di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi.

ART. 8°- I pagamenti in favore dell'Impresa e gli acconti per lavori e forniture per l'esecuzione del presente contratto, saranno effettuati in conformità di quanto stabilito dall'art. 10 del Capitolato Speciale, mediante ordinativi sulla Sezione di Tesoreria Prov. le di Brindisi disposti dall'Ing. Dirigente il locale Ufficio del Genio Civile, il pagamento delle rate di saldo verrà disposto dal Ministero dei Lavori Pubblici.-

ART. 9°- Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art. 49 del Regolamento 23 Maggio 1924, n. 327 sulla contabilità generale dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art. 1 della Legge 10.12.1953, numero 936.

ART. 10°- A norma dell'art. 339 della Legge sui LL. PP., 20 marzo 1865, n. 2248, l'Impresa si obbliga a non cedere o sub-appaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza l'esplicito preventivo consenso dell'Istituto sotto pena di rescissione di contratto e di risarcimento dei dan-

ni. Non sono in ogni caso considerati sub-appalti le commesse date dall'Impresa ad altra Impresa:

- a) per la fornitura dei materiali;
- b) per la fornitura anche in opera dei manufatti ed impianti idrici sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

ART. 11°- Per gli effetti del presente contratto sia la Impresa aggiudicataria che il Direttore dei Lavori ed il Supplente, eleggono il proprio domicilio speciale presso la Segreteria Comunale di Brindisi;

ART. 12°- A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Impresa costituisce la chiesta cauzione sino alla concorrenza di L. 2.767.279- (due milioni settecentosessantasettemiladuecentosettantanove) mediante fidejussione della Banca Commerciale Italiana - Sede di Brindisi - Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Sig. Com. te Ubaldo Vallarino nella veste e qualità sopradette, riconosciuto che la cauzione definitiva prestata corrisponde alle prescrizioni del Capitolato speciale d'appalto, affida all'Impresa Luigi Sardella l'esecuzione dell'appalto di cui

trattasi, accetta quale supplente l'Impresa Giuseppe Carparelli, e, per l'Amministrazione che rappresenta, si obbliga a far pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nel modo come sopra convenuto.

Il presente contratto, mentre è impegnativo fin da ora per l'Impresa, lo sarà per l'Amministrazione Appaltante solo dopo la prescritta approvazione nei modi di legge.

A richiesta, io Ufficiale Rogante delegato ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà. Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.

Il presente contratto è esente dalla tassa di bollo e di concessione governativa e beneficia della registrazione a tassa fissa minima a norma degli art. 14 e 15 della Legge 9.8.1954, n. 640.-

Resta a totale carico dell'Impresa assuntrice la imposta generale sull'entrata.

Il presente contratto consta di tre fogli di carta uso bollo scritti da persona di mia fiducia per intero su facciate nove e righe ventiquattro sino

a questo punto della decima facciata, oltre le formalità di chiusura.

Firmato : Ubaldo Vallarino, Sardella Luigi, Carparelli Giuseppe, Impresa supplente- Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante .-

Il presente contratto è stato approvato dal Ministero dei LL.PP. in virtù della Legge 9.8.1954, n. 640 giusto decreto n. 3749/1, Div. 16^a ter., in data 17 agosto 1962 registrato alla Corte dei Conti addì 3 ottobre 1962 al Reg. 36 LL.PP. fog. 267, inviato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per conoscenza al Provveditorato alle OO.PP. di Bari ed all'Ufficio del Genio Civile di Brindisi, con nota 19 novembre 1962, numero 15661 Div. 16^a ter., la quale risulta pervenuta in data 24 novembre 1962 al numero 7875 di protocollo.-

Brindisi, lì 26 Novembre 1962-

Per copia conforme



Brindisi, li 11 AGO 1964
IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

The present contract is a valid agreement between the
 parties and is enforceable in law. The contract is
 binding on the parties and is enforceable in law. The
 contract is binding on the parties and is enforceable in law.